



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE, LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 12.4.2000, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 11.6.2001, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 28.12.2001, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 20.12.2002

INDICE

ART.1 - Ambito di applicazione

ART. 2 - Finalità del regolamento

ART. 3 - Definizioni

ART. 4 - Valori dei campi elettromagnetici

ART. 5 - Prescrizioni finalizzate al perseguimento di obiettivi di qualità.

ART. 6 - Concessioni, autorizzazioni e procedure per l'installazione

ART. 7 - Attestazione di conformità e controlli sugli impianti.

ART. 8 - Disposizioni transitorie per gli impianti esistenti

ART. 9 – Sanzioni

Art.1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico-edilizia relativi all'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti e dei sistemi fissi per tele radio comunicazioni con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, di cui alle norme vigenti in materia contenute principalmente nel DM Ambiente n. 381 del 10 settembre 1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", nella legge 22 febbraio 2001 nr. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", nel D.lgs 4 settembre 2002 nr. 198 "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di teleradiocomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001 nr. 443", e nella LR 9 luglio 1998 n. 29 " Tutela igienico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" in attuazione delle disposizioni e degli indirizzi contenuti nella Delibera di giunta regionale del Veneto del 29.12.1998, n. 68, ed alle circolari Regionali n. 14 del 9.8.2000 e n. 12 del 12.7.2001, oltre che dello stesso DM 381/98.

Art. 2 Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di:

- a. assicurare il contenimento dell'inquinamento ambientale e la tutela igienico sanitaria della popolazione dagli effetti, a breve e a lungo termine, derivanti dalla esposizione prolungata ai campi elettro-magnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio di sistemi fissi di telecomunicazioni e radiotelevisivi .
- b. assicurare il corretto insediamento urbanistico degli impianti e sistemi fissi per telefonia mobile e radio televisivi, nel rispetto e nella tutela delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del territorio.
- c. favorire l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti di cui al precedente punto 2, anche definendo le aree maggiormente idonee alla loro installazione nonché il loro accorpamento su di un unico traliccio di sostegno.
- d. definire i siti sensibili (scuole, asili, ospedali, case di cura, parchi, ect.) in corrispondenza dei quali può essere esclusa o limitata l'installazione di impianti di telecomunicazione e radioelettrici.
- e. fornire corretta informazione alla popolazione interessata.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a. gestore: è il soggetto giuridico concessionario del servizio di telefonia cellulare o radio televisivo;
- b. antenna radio base: elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radio base, a servizio di un singolo gestore, con potenza massima immessa in antenna uguale o superiore a 5 watt;
- c. microantenna: elemento di ricezione o di trasmissione (trasduttore) facente parte di una stazione radio base, a servizio di un singolo gestore, con potenza massima immessa in antenna inferiore a 5 watt, con uno sviluppo in altezza complessivo non superiore a quello indicato alla successiva lettera e);
- d. stazione radio base: stazione radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare, comprendente l'insieme di una o più antenne radio base e tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza necessari al suo funzionamento;
- e. microstazione: insieme costituito da traliccio o apposita struttura, o altro sostegno e da una microantenna, con uno sviluppo in altezza complessivo, compresa l'eventuale apposita struttura di sostegno, non superiore a 4 metri;
- f. limiti di esposizione: sono i valori di campo elettromagnetico, considerati come valori di immissione che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione ai fini della tutela della salute da effetti acuti (art. 3 DM 381/98);
- g. misure di cautela: sono i valori di campo elettromagnetico che non devono essere superati negli ambienti abitativi e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore (art. 4 DM 381/98)

- h. obiettivo di qualità: applicazione degli accorgimenti tecnologici consentiti dalla migliore tecnica e delle cautele localizzative che consentono, da un lato, l'effettuazione del servizio di telefonia cellulare e di diffusione radiotelevisiva in regime di liberalizzazione e, dall'altro, la limitazione dell'esposizione della popolazione al minimo indispensabile

Art 4 Valori dei campi elettromagnetici

1. Le stazioni radio base per la telefonia cellulare possono essere installate e, laddove installate, possono essere mantenute in esercizio solo a condizione che i valori di campo elettromagnetico risultanti, accertati dall'ARPAV secondo le vigenti metodologie standard, non superino i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla vigente normativa in materia (Legge 22 febbraio 2001 nr. 36 e relativi provvedimenti di attuazione) ed a condizione, inoltre, che rispettino le disposizioni volte al perseguimento di obiettivi di qualità contenute nel presente regolamento. In particolare, come disposto dall'allegato B del DM 381/98 e secondo le eventuali precisazioni dell'ARPAV, saranno necessarie le misurazioni dei campi elettromagnetici ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di campo elettrico o magnetico che superino la metà dei valori limite di cautela predetti.

2. Resta ferma la facoltà dell'Autorità Comunale di richiedere comunque misurazioni e verifiche da parte dell'ARPAV o di altri enti competenti.

Art. 5 Prescrizioni finalizzate al perseguimento di obiettivi di qualità.

1. Le prescrizioni poste dal presente regolamento si applicano all'intero territorio comunale.

2. La realizzazione o la riconfigurazione di stazioni radio base per sistemi di telefonia mobile è consentita in tutte le zone del territorio comunale con l'esclusione e le limitazioni previste dal successivo comma 5 del presente articolo.

3. La Giunta Comunale, entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento sentita la 2^a Commissione Consiliare, approverà l'elenco delle proprietà immobiliari del Comune ritenute potenzialmente idonee ad ospitare stazioni radio base e impianti di telefonia mobile. Tali aree, a parità di impatto ambientale, dovranno assumere priorità nella fase di pianificazione annuale dei siti, di cui al successivo comma 4.

4. I titolari degli impianti devono presentare al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno, il piano-programma per la rete, che comprende la mappa completa delle aree interessate dalle future installazioni e una scheda informativa delle caratteristiche tecniche degli impianti da realizzare. In considerazione degli oneri che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per lo svolgimento delle necessarie attività di prevenzione e monitoraggio ambientale e di informazione ai cittadini, i titolari degli impianti, per ciascun impianto che verrà autorizzato, dovranno effettuare un versamento il cui importo sarà definito dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano annuale dei siti che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione del piano programma.

5. Entro lo stesso termine la Giunta Comunale potrà richiedere eventuali modifiche alle ditte per la scelta dei siti da inserire nella pianificazione annuale. Detta programmazione, nel rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente nonché gli adempimenti fissati dal presente regolamento, dovrà produrre livelli di campo elettromagnetico il più bassi possibili.

6. Oltre a quanto disposto dalle norme sovra ordinate, in materia di limiti di esposizione e misure di cautela, è fatto divieto di installazione degli impianti delle antenne radio base per la telefonia cellulare nei seguenti casi:

- a. Nell'ambito delle aree definite particolarmente sensibili, ai sensi della delibera di GRV 29 dicembre 1998 nr. 5268 (pubblicata sul BUR nr. 12/1999) e 22 giugno 2001 nr. 1636 (pubblicata sul BUR nr. 69 del 31.7.2001), ovvero le aree scolastiche, ospedaliere e/o sanitarie in genere, e parchi di cui alle specifiche schede planimetriche allegate al presente regolamento. Le stazioni radio base e gli impianti di telefonia mobile dovranno altresì osservare una distanza di rispetto da tali aree di almeno 200 m.
- b. Nell'ambito di aree o su fabbricati vincolati ai sensi del D.Lgs 29.10.99 n. 490 (ex legge 1089/39), nelle aree o fabbricati di rilevanza culturale - ambientale (art. 69 delle NTA della variante generale al PRG), nell'ambito dei centri storici (ZTO A) o dei boschi e dei parchi fluviali (ZTO FIV) individuati nel PRG vigente.

6. A tutela dei diritti dei terzi, qualora l'installazione di detti impianti debba avvenire su edifici condominiali o loro pertinenze a servizio ed uso comune (quali terrazze, stenditoi, ecc.), dovrà essere preventivamente

richiesto l'assenso dell'amministrazione condominiale. Nel caso in cui l'elemento radiante sia collocato sull'edificio, tra il sedime del basamento ed il primo solaio abitabile devono esistere vani non residenziali destinati ad uso di servizio (p. es. cantine, ripostigli, soffitte, ecc.).

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto non si applicano alle microantenne e alle microstazioni, come definite all'art. 3 che precede.

8. L'installazione ed il trasferimento di ripetitori radio televisivi sono consentiti solo nelle zone per insediamenti produttivi D1, D2, D3 e nelle zone agricole E, di cui alla variante generale al PRG, con esclusione delle aree prossime agli edifici di rilievo culturale - ambientale di cui all'art 69 delle NTA, e in aree o in prossimità di edifici vincolati ai sensi del DLgs 29.10.99 n. 490. Per quanto non diversamente disposto, si applica quanto previsto per gli impianti e le stazioni radio base per la telefonia cellulare. Sono fatte salve le competenze di altre pubbliche Autorità. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli apparati per i radiocollegamenti dei radioamatori di cui all'art. 1, comma 3 della L. 29/93.

9. Tutti gli impianti di tele radio comunicazione, comprese le mini stazioni, vanno dimensionati e collocati in modo da ridurre, per quanto possibile, l'impatto visivo.

Art. 6 Concessioni, autorizzazioni e procedure per l'installazione.

1. L'installazione, la modifica o il trasferimento di un impianto radio base o di un ripetitore radiotelevisivo sono soggetti a concessione edilizia (CE). Le installazioni di impianti con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt , sono soggetti a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 198/2002.

2. L'installazione, la modifica o il trasferimento di impianti di microstazione di radio base sono soggetti ad autorizzazione edilizia (AE) o denuncia di inizio di attività (DIA).

3. Oltre a quanto ordinariamente previsto in materia di istanze per concessioni edilizie dalle NTA del PRG, l'istanza per l'ottenimento della CE per un impianto radio base o per un ripetitore radiotelevisivo deve contenere, o avere a corredo, la dichiarazione del richiedente o del gestore con la quale si attesti che la progettazione e la realizzazione dell'impianto avverrà compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema, in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile e che, in ogni caso, i limiti e i valori di cautela indicati nella normativa vigente verranno rispettati in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza superiore a quattro ore.

4. All'istanza per il rilascio della CE, di cui al comma che precede, vanno, inoltre, allegati:

- scheda dati anagrafici e tecnici;
- valutazione dell'intensità del campo elettromagnetico di progetto e di quelli eventualmente già esistenti nell'area. La valutazione teorica dovrà essere effettuata in condizione di massima espansione per tutti gli impianti il cui campo influenza l'area di competenza della stazione di cui si chiede la concessione, con le stesse modalità descritte nel protocollo di valutazione ARPAV (protocollo di valutazione preventiva di stazioni radio base per telefonia cellulare, Prot. ARPAV 5503 del 13.5.99). Tale valutazione presuppone uno scambio di informazioni tecniche tra i gestori, per cui il dichiarante dovrà avere inviato richiesta di dati tecnici agli altri gestori e, per conoscenza, all'ARPAV;
- documentazione attestante la destinazione d'uso dell'edificio eventualmente interessato dall'impianto, nonché le destinazioni urbanistiche e le edificazioni (con relativi usi) presenti nell'intorno di 200 m;
- eventuali assensi di terzi ai sensi dell'art. 5, comma 6 che precede;
- parere dell'ARPAV.

5. Nel caso che l'impianto debba essere localizzato in un sito soggetto a vincoli ambientali ai sensi del D.lgs 490/1999 (ex legge 1497/1939), dovranno essere adottate tutte le misure atte a ridurre e, se possibile, compensare l'eventuale impatto paesaggistico. Dovrà comunque essere acquisita la preventiva autorizzazione ambientale ai sensi dell'art. 4 e 6 della LR 63/1994. A tal fine dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- relazione tecnica contenente la descrizione dell'infrastruttura proposta, l'indicazione precisa del vincolo paesaggistico, la descrizione dell'ambiente circostante entro un raggio di 300 m. dal punto di installazione, l'individuazione e descrizione delle principali componenti paesaggistiche, storiche e architettoniche, l'indicazione delle misure atte a ridurre l'impatto paesaggistico, una planimetria significativa della zona (stato di fatto e di progetto) con l'impianto proposto,

- documentazione fotografica con indicazione planimetrica dei punti di ripresa,
- simulazione grafica relativa all'inserimento dell'impianto nel contesto.

6. Qualora siano presenti nel raggio di 350 m altre installazioni radio base o ripetitori radio televisivi, deve essere dimostrato, in base alla preesistente condizione di inquinamento elettromagnetico e alla valutazione preventiva dei valori di campo elettromagnetico a seguito della prevista attivazione del nuovo impianto che non si produrrà un incremento dei valori tale da superare i valori limite di esposizione e di cautela di cui sopra;

Art. 7 Attestazione di conformità e controlli sugli impianti.

1. Contestualmente alla comunicazione di avvenuta fine dei lavori, dovrà essere prodotta, a firma di un professionista abilitato, un'attestazione in cui si certifichi che l'impianto così come realizzato, verificato in condizioni di esercizio, rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente, nonché quanto prescritto dal presente regolamento; in assenza della certificazione l'impianto non potrà essere attivato.
2. Va comunicato al Comune anche il nominativo, con il recapito, del responsabile dell'impianto.
3. I gestori degli impianti sono tenuti a fornire al Comune, ai tecnici e agli uffici indicati dall'Autorità Comunale, ogni informazione utile alla verifica della sicurezza della salute pubblica. Nei casi di rischio o di timore di superamento dei limiti consentiti da parte di impianti in funzione, il Comune ne dà tempestiva comunicazione all'ARPAV per la definizione degli opportuni provvedimenti.
4. Sono confermati i poteri del Sindaco ai sensi del Dlgs 267/2000.

Art. 8 Disposizioni transitorie per gli impianti esistenti.

1. I gestori degli impianti e dei microimpianti esistenti devono presentare, entro 120 giorni dall'esecutività del presente regolamento, la documentazione tecnica prevista dall'art. 6 che precede. Il Comune provvederà sulla base delle comunicazioni ricevute e di eventuali ispezioni ad effettuare la mappatura del territorio con l'individuazione del posizionamento di tutti gli impianti di cui al presente regolamento.
2. In caso di incompatibilità degli impianti con le disposizioni di qualità contenute nel presente regolamento, i gestori sono tenuti a procedere al risanamento o allo smantellamento dell'impianto entro 12 mesi dall'esecutività del presente regolamento.
3. Qualora fosse verificato, sulla base della documentazione acquisita come sopra o sulla base di un accertamento svolto dall'ARPAV, il superamento dei limiti di esposizione stabiliti dalla vigente normativa, si darà applicazione alla procedura di riduzione a conformità prevista nell'allegato C del DM. 381/1998. In caso di inadempienza da parte del concessionario del servizio o di ulteriori superamenti dei limiti di esposizione previsti dalla legge, l'Amministrazione Comunale procederà all'immediata decadenza del titolo edilizio abilitativo e ordinerà la rimozione dell'impianto a cura e spese della ditta titolare.

Art. 9 Sanzioni

1. In materia di sanzioni per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento si applicano, a seconda della natura della norma violata:

- le sanzioni di cui alla L 47/85 e alla LR 61/85 in materia di violazioni edilizie;
- le sanzioni di cui all'art. 8 della LR 29/93;
- le sanzioni di cui alla L. 869/81 e agli artt. 106 e seguenti del RD 383/34.